ARCIGAY SALENTO
La Terra di Oz

OZ,

LA RIVISTA

LA RIVISTA DI. VI - 5/15

- Intervista esclusiva ad Antonio Rotelli, Rete Lenford, sulla legge sul cambiamento di sesso!
- #LetItGo
- Frida Khalo - Premiazione
- #AmaChiVuoi
- 17 maggio 2015 - Giornata contro l'omo-transfobia
- Puglia Pride 2015!
- Eventi in partnership
- Eventi ed attività

Antonio Rotelli, Rete Lenford

Legge sul cambio sesso, considerazioni e prospettive.

Intervista esclusiva ad Antonio Rotelli, Rete Lenford, sulla legge sul cambiamento e riattribuzione del sesso. Buona lettura.

1) Quale è la situazione giuridica di una persona che sta attraversando la fase di transizione?

Quando facciamo riferimento alla transizione parliamo del percorso legale che consente di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso. In altre parole, sarebbe il percorso che consente di ottenere che l'atto di nascita e tutti i documenti siano adeguati al sesso e al genere vissuto dalla persona e non a quello attribuito alla nascita. Durante il percorso di transizione la persona giuridicamente mantiene il nome e il sesso attribuiti alla nascita, pur vivendo ormai come un uomo, se questo è il sesso di transizione, o come donna nel caso contrario. Tale fase è molto delicata perché il vissuto della persona non coincide con la sua condizione giuridica (nome legale e documenti), con la conseguenza che in molte situazioni si dovranno dare spiegazioni e si potrebbero subire discriminazioni. C'è da dire, anche se è di poco conforto, che alle persone che hanno completato la transizione, così come a quelle che la stanno attraversando, la legge assicura le stesse garanzie e tutele che spettano alle donne in materia di parità di trattamento. In concreto questo significa che in caso di discriminazione bisogna chiedere il rispetto della legge e, nei casi più difficili, ricorrere all'aiuto di un legale.

2) All'interno dello schema bipolare uomo-donna, ci sono possibilità per la specificazione della propria condizione di transizione a livello di documentazione amministrativa (patente, documenti anagrafici, moduli della P.A.)?

Il nostro ordinamento non prevede nulla a tal proposito. Sul piano delle buone prassi e dell'organizzazione amministrativa si fanno poche cose, tanto nel pubblico tanto nel privato, ma molte di più si potrebbero fare, pur sempre auspicando un intervento legislativo che uniformi le procedure e introduca delle tutele.

In alcune aziende, ad esempio, è consentito al lavoratore o alla lavoratrice di utilizzare un cartellino con il nome scelto in modo da favorire la relazione con i colleghi o i clienti. In un numero sempre crescente di università viene rilasciato un libretto con l'indicazione del nuovo nome e genere. Simili interventi, per quanto possano risultare poca cosa, sono di sostegno alla persona in transizione. In tal modo si dà attuazione al principio costituzionale che richiede a tutti e tutte di collaborare alla realizzazione di ogni persona e al rispetto della sua dignità sociale.

Antonio Rotelli, Rete Lenford
Legge sul cambio sesso, considerazioni e prospettive.

3) La legge 164 del 1982, volta a disciplinare la rettificazione di attribuzione del sesso, richiede una necessaria sentenza autorizzativa dell'operazione di modifica dei caratteri sessuali primari; ciò pone la persona in transizione nella stessa posizione di una persona incapace?

Non è semplice articolare una risposta. La legge 164 – ora integrata e in parte sostituita dal decreto legislativo n. 150 del 2011 - non dice espressamente che la persona debba sottoporsi alla mutilazione dei genitali per poter realizzare la transizione. La legge precisa che se è necessario procedere all'intervento, esso deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria. Purtroppo, però, la legge è sempre stata interpretata nel senso che senza l'intervento chirurgico sui genitali non si può completare la transizione. In passato questa regola aveva poche eccezioni, come ad esempio quando una persona per ragioni di salute non poteva sottoporsi all'intervento. Oggi, però, una nuova giurisprudenza si sta facendo lentamente strada nella direzione di un'applicazione rigorosa della 164, che garantisce l'autodeterminazione della persona. L'intervento viene autorizzato solo se la persona lo richieda in quanto necessario per il suo equilibrio; in caso contrario la rettificazione dei documenti viene autorizzata senza l'intervento. Tra qualche mese la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi su questo nuovo corso giurisprudenziale che, lo ripeto, al momento è ancora minoritario. Dalla decisione della Corte dipenderà il modo di applicare la legge in futuro. Tuttavia, giuridicamente la persona in transizione non è assimilabile ad una persona incapace, anche se il concetto rende l'idea degli impedimenti che le sono opposti.

4) Cosa distingue un intervento di modifica dei caratteri sessuali primari da un qualsiasi intervento di chirurgia estetica sotto il profilo della incidenza sul benessere psico-fisico della persona?

A questa domanda è bene che risponda un esperto di scienze psico-sociali. Io posso solo dire, da giurista, che una persona può ritenere di aver raggiunto il proprio equilibrio psico-fisico anche senza il ricorso ad interventi chirurgici, di qualunque natura, ma seguendo solo la terapia ormonale. Oppure può ritenere sufficiente eseguire uno o più interventi in momenti successivi della propria vita. Al fondo di ogni scelta, anche legislativa, deve esserci l'autodeterminazione.

Antonio Rotelli, Rete Lenford
Legge sul cambio sesso, considerazioni e prospettive.

5) In virtù dell'art. 5 del codice civile, riguardante gli atti di disposizione del proprio corpo, l'operazione di riattribuzione del sesso configura un atto vietato, necessario di specifica autorizzazione giudiziaria, in virtù del fatto che rappresenta una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o perché contrario all'ordine pubblico e al buon costume?
Con l'introduzione della legge 164 il riferimento all'articolo 5 del codice civile non è necessario. L'intervento chirurgico primario è autorizzato da un giudice sulla base di una diagnosi di disforia di genere (che in tanti ancora si ostinano a chiamare disturbo). Con il controllo giudiziario si è ritenuto di assicurare che l'intervento sia finalizzato al benessere della persona, la quale non provoca una diminuzione permanente della propria integrità fisica, ma realizza il proprio diritto alla salute.

6) L'intervento di una autorità giudiziaria è realmente necessario per determinare la rettifica del sesso della persona in transizione?
Ho precisato quale è la finalità del controllo giudiziario. Si tratta tuttavia di un modello normativo introdotto oltre trenta anni fa che potrebbe anche essere superato prevedendo altre procedure che non coinvolgano l'autorità giudiziaria. Ad esempio, si potrebbe introdurre una procedura ammnistrativa semplificata, affidata ai comuni o alle prefetture.

7) La rettificazione dei dati anagrafici può essere effettuata anche in disparte dalla modifica dei caratteri sessuali primari, anche in seguito al sempre più elevato numero di pronunce delle corti di merito, che iniziano ad autorizzare la rettifica anagrafica anche a prescindere da questa condizione?
Certamente. Se la rettificazione dei documenti viene autorizzata a prescindere dalla modifica dei caratteri sessuali primari, quest'ultimo intervento – se voluto dalla persona – può essere fatto e autorizzato in qualsiasi momento successivo.

8) Non è possibile ipotizzare un procedimento più snello e flessibile in cui il giudice, a seguito di una consulenza tecnica (ctu) in ambito psichiatrico-psicologico, con la quale si certifica la disforia di genere, emetta una sentenza dichiarativa, e quindi di riconoscimento di una situazione preesistente e già in atto riguardante l'individuo, con la quale si autorizzi la rettifica dei dati anagrafici?

Come ho detto la procedura si può semplificare e sarebbe più ragionevole contenerla in ambito amministrativo, anche alla luce del fatto che l'intersessualità non è più rubricata come un disturbo psichico dal DSM V. In esso permane la disforia di genere (e non più disturbo) intesa a garantire supporto alle persone che vivono con disagio la propria condizione. Ritengo che la consulenza tecnica di ufficio non sia necessaria già oggi – e infatti diversi tribunali non la dispongono – se la disforia è stata preventivamente accertata da una struttura pubblica. Ma lo stesso discorso vale per l'accertamento realizzato da parte di consulenti e strutture private.

9) La pronuncia di rettifica del sesso determina lo scioglimento automatico ed "imposto" del matrimonio contratto precedentemente la riattribuzione del sesso? Ciò non si pone come una grave violazione dei diritti umani della persona, anche in seguito alle pronunce della CEDU?

La legge di riforma del divorzio nel 1987 ha incluso espressamente il matrimonio della persona che abbia completato la transizione tra quelli che possono essere sciolti a richiesta dei coniugi, ma non automaticamente. Purtroppo la giurisprudenza ha ignorato il dato letterale della disposizione e, come ha confermato la Corte costituzionale nel 2014, ha ritenuto che il matrimonio non possa continuare in caso di adeguamento di sesso di uno dei coniugi. A sua volta la giurisprudenza della CEDU non ha ritenuto che il matrimonio della persona transessuale vada conservato, ma ha richiesto che agli ex coniugi sia garantito di poter continuare la comunione di vita con diritti equivalenti a quelli assicurati duranti il matrimonio. La Corte costituzionale ha chiesto al legislatore italiano – più o meno - di fare altrettanto, dichiarando incostituzionale la norma sul divorzio imposto. Secondo la Corte costituzionale, il legislatore può mantenere un modello eterosessuale di matrimonio fino a quando non modifichi le norme sul matrimonio nel codice civile. Deve tuttavia garantire con una legge che le coppie sposate nelle quali un coniuge rettifichi il proprio sesso non passino da una tutela massima (il matrimonio) ad una situazione di indeterminatezza (lo scioglimento imposto del matrimonio). Poiché si tratti di diritti fondamentali, la Corte costituzionale chiede che la legge garantisca diritti equivalenti o omogenei a quelli assicurati duranti il matrimonio.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8097 del 2015, ha stabilito che fino a quando il legislatore non approvi una tale legge, rimane valido ed efficace il matrimonio della persona che abbia effettuato la transizione.

10) Lo scioglimento automatico del matrimonio crea un vulnus di tutela nei confronti sia del coniuge che ha rettificato il proprio sesso, che nei confronti dell'altro coniuge, nel momento in cui essi desiderino continuare la loro relazione. Sarebbe imposto loro il passaggio da una situazione di massima tutela, garantita dalla disciplina del matrimonio, a una condizione di totale assenza di diritti e, naturalmente doveri, i quali comunque erano già stati acquisiti al momento del matrimonio. Non è una situazione che provoca delle gravi disparità di tutela e quindi palesemente in violazione del principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione?
Resto convinto che lo scioglimento del matrimonio della persona transessuale costituisca violazione di più principi costituzionali, tra cui l'uguaglianza e l'obbligo di garantire i diritti fondamentali – tra cui vi è il matrimonio - ad ogni persona. È contro ogni logica, oltre che principio, imporre a due persone che non lo vogliano, di divorziare, sciogliendo il loro matrimonio. A mio avviso la creazione di un istituto alternativo per consentire agli ex coniugi medesimi diritti e doveri del matrimonio è discriminatorio in quanto crea disparità di trattamento sul piano sociale e della percezione di quel nucleo familiare. Obiettivamente, però, al momento in Italia non c'è neppure tale regolamentazione alternativa e le coppie come quella il cui caso è stato portato davanti alla Corte costituzionale non possono che mantenere in vita il loro matrimonio – come ha stabilito la Cassazione – evitando che situazioni di indeterminatezza e violazione di diritti fondamentali.

11) La tematica affrontata in precedenza, si pone in stretta correlazione con il riconoscimento di diritti e doveri per la regolamentazione delle coppie dello stesso sesso. Anche in questo caso, nel momento in cui non vi sia una totale corrispondenza tra la disciplina giuridica del matrimonio e quella che sarà approvata dal Parlamento, anche nella versione del ddl Cirinnà, non pone la persona che ha ottenuto la rettifica del sesso e del suo partner in una situazione deteriore rispetto a quella di una qualsiasi altra coppia eterosessuale?
Ho già risposto parzialmente a questa domanda. Se anche il Parlamento approvasse una legge che riconosca i medesimi diritti e doveri nascenti dal matrimonio alle coppie dello stesso sesso si verrebbe a istituzionalizzare una discriminazione. Due situazioni identiche verrebbero trattate in maniera differente e, si badi, il fatto che l'istituto non si chiami più matrimonio non è un fatto meramente nominalistico, ma incide sulla dignità sociale delle persone che non vengono riconosciute in quanto tali. Purtroppo – e per fortuna – la tutela dei diritti fondamentali non ammette compromessi. Se non li si garantisce vuol dire che non si riconosce la comune umanità che è presente in ogni essere umano. Mi preme però chiarire che giuridicamente la situazione della coppia sposata nella quale uno dei coniugi effettua la transizione è sostanzialmente diversa da quella della coppia formata da due persone dello stesso sesso. Questa distinzione è stata messa in evidenza anche dalla nostra Corte costituzionale, ma prima e meglio dalle corti costituzionali di Germania e Austria. Nella coppia sposata il vincolo si è già formato e l'adeguamento del sesso di un coniuge è un fatto successivo che non fa venire meno gli elementi che caratterizzano il matrimonio: la libera scelta dell'altro coniuge, il volersi sostenere reciprocamente e l'assunzione dei doveri coniugali.

12) La richiesta di adozione di una coppia in cui uno dei partner è una persona in transizione pone delle problematiche dal punto di vista giuridico?
In base alla legge italiana, quando la transizione sia completata, la coppia sposata – o se si sposa – può accedere all'adozione così come le altre coppie eterosessuali sposate. Esiste già almeno un precedente in questo senso.

13) Una modifica apportata a livello normativo può influire positivamente sull'educazione culturale della società.
È una domanda complessa la cui risposta non può racchiudersi in poche righe. Mi limito ad osservare che l'influenza tra il sistema normativo e la società è reciproco. Però non si può e non si deve parlare di educazione culturale della società. L'educazione e la cultura si formano e si sviluppano per altri canali. Il sistema normativo, che è l'insieme delle regole che un'organizzazione sociale si dà, è innanzitutto lo specchio della cultura e della civiltà di un popolo. Grazie allo stato di diritto e alla forza dei principi costituzionali è possibile riconoscere i diritti delle minoranze, perché di questo si tratta nel caso che ci occupa, anche se la maggioranza vi si oppone. È fondamentale che non si rinunci mai a lavorare in favore della cultura e del dialogo perché dal riconoscimento reciproco viene più forza ad ogni scelta e alla convivenza civile. Le persone transessuali sono discriminate e subiscono violenze inaudite. Questo è inaccettabile, quale che sia la cultura o il livello di educazione della società italiana. La legge 164 del 1982 è stata antesignana, ma oggi bisogna che venga aggiornata per poter meglio assicurare l'autodeterminazione delle persone transessuali e difendere il loro diritto ad essere attori sociali come tutti gli altri cittadini. A pieno titolo.

Andrea Sardelli

Let it Go - Dichiara il tuo amore!

La campagna di sensibilizzazione e di comunicazione #LetItGo, ideata da Arcigay Salento La Terra di Oz, è volta a spronare i giovani e le giovani salentine e non solo, ma di tutta Italia e di tutte le età, a dichiararsi.
La campagna di comunicazione è ispirata a Frozen, classico animato della Disney che narra la storia di Elsa, regina dai poteri di ghiaccio, che nasconde la sua vera natura per timore di essere rifiutata dalla società in cui vive.
A seguire alcune foto scattate sul Pollino, durante un Oz Trip.

PUÒ SEMBRARE
UN SALTO ENORME,
MA IO
LO AFFRONTERÒ!
#LETTIGO

NASCONDERSI NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE!
#LETITGO
NON TEMERE DI ESSERE TE STESSO!
L'AMORE NON VA NASCOSTO, SII PADRONE DELLA TUA VITA!
AMA!
#LETITGO

QUELL'ARMADIO NON TI DONA, ESCI FUORI!
#letitgo

AMA!
QUELL'ARMADIO NON TI DONA. ESCI FUORI!!
#letitgo

L'AMORE NON VA NASCOSTO, SII PADRONE DELLA TUA VITA!
#letitgo

SE ALLO SCOPERTO
USCIRAI,
LIBERO TI
SENTIRAI!
#LEINGO
77
X-GAME

#LETITGO
AMA CHI VUOI!
SE ALLO SCOPERTO USCIRAI, LIBERO TI SENTIRAI!
NON TEMERE DI ESSERE TE STESSO!
AMA!
QUELL'ARMADIO NON TI DONA. ESCI FUORI!! #letitgo
PUÒ SEMBRARE UN SALTO FATALE. MA IO LO AFFRONTERÒ!

FRIDA KHALO - GALLERIA

Ecco le immagini della premiazione del contest "Viva la Vida", alla sua prima edizione, quest'anno ispirato a Frida Khalo.

Vincitrice: Ada Bandello.

ONE LOV
ARCIGAY SALENTO
LA TERRA DI OZ
Attestato di partecipazione
SECONDO CLASSIFICATO

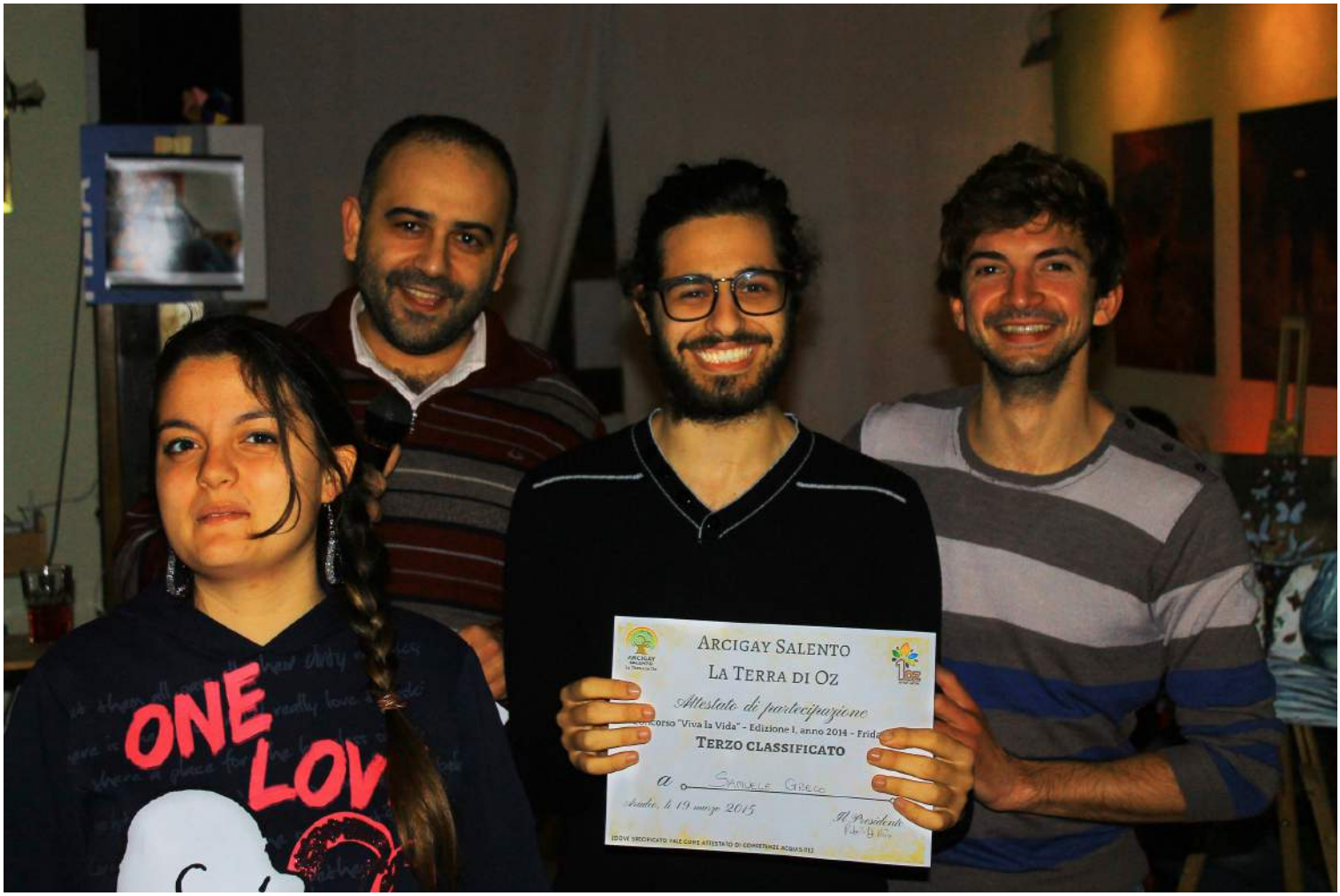
ONE LOV
ARCIGAY SALENTO
LA TERRA DI OZ
Attestato di partecipazione
TERZO CLASSIFICATO
SAMUELE GIRELO

AMA CHI VUOI

Un altro progetto della nostra Associazione è AMA CHI VUOI, un piano di azione che coinvolge tutti i comuni e le frazioni della provincia di Lecce che si prefigge lo scopo di distribuire adesivi la cui immagine vedrete di seguito. Presto saranno intraprese nuove campagne di comunicazione unendo #LetItGo e #AmaChiVuoi. Cercate e fate mi piace alla pagina facebook fan: "Ama Chi Vuoi"

AMA
CHI
VUOI
Con TE ci siamo NOI!
#LetItGo
Ama Chi Vuoi

LOVE
AMA
CHI
VUOI
con TE ci siamo NOI!
#LetItGo
Ama Chi Vuoi

17 MAGGIO - NO OMO-TRANSFOBIA!

In occasione del 17 maggio la nostra Associazione sta curando la stesura e la pubblicazione di un saggio di testimonianze e inchiesta di ricerca sull' omofobia nel territorio della Provincia di Lecce, assolvendo anche al progetto, già presentato mesi fa, di una creazione, in seno ad Arcigay Salento, di un Osservatorio Omofobia nel territorio salentino.
Il saggio prevede sia delle testimonianze personali che un riporto di casi nazionali o di atti omofobi a cui si è assistito.
L'inchiesta di ricerca, curata dall'Osservatorio Omofobia di Lecce e Provincia di Arcigay Salento, ha creato dei questionari che sommariamente individuassero delle statistiche su episodi, vissuti o a cui si è assistito, di omofobia e transfobia.
La pubblicazione sarà disponibile in versione ebook, acquistabile da Kindle.

17 MAGGIO - NO OMO-TRANSFOBIA!

Oltre alla nostra pubblicazione, il 17 maggio, festeggeremo la giornata contro l'omo-transfobia con un nostro intervento ad una tavola rotonda organizzata dalla Commissione di Pari Opportunità del Comune di Galatina, con gli interventi del Presidente Arcigay Salento Roberto De Mitry, il referente del Gruppo Arte, Cultura e Spiritualità di Arcigay Salento Antonio Sedile come moderatore e la Presidente di Agedo Lecce Gianfranca Saracino.
Ulteriori dettagli sulla nostra pagina facebook Arcigay Salento La Terra di Oz.

Il giorno dopo, il 18 maggio, saremo in una scuola di San Pietro Vernotico a parlare di tematiche LGBT, omosessualità e omo-transfobia.

17 MAGGIO - NO OMO-TRANSFOBIA!

Inoltre, sempre nel mese di Maggio, il 13 e 14 siamo stati invitati da **SCS** (Studio di Consulenza e Ricerca Sociologica) a presenziare e intervenire ai lovo eventi, in occasione della prima edizione del progetto, da loro creato, **CRE.DI.**

13 maggio: libreria “La Feltrinelli”, ore 18,30, presentazione del nuovo libro di Fabio Corbisiero “Over the Rainbow City”;

14 maggio: ex Monastero degli Olivetani, Sala Chirico ore 09,30, Seminario su “Identità, Genere e Sessualità (comportamento sessuale). Disagio”. Prof. Fabio Corbisiero, Dr.ssa Francesca Vecchioni. Testimonianze e esposizione di foto.

Il 15 maggio, invece, saremo ospiti di Agedo Lecce per il suo evento organizzato in occasione della giornata del 17 maggio.

PUGLIA PRIDE - 28/06 LECCE - 4/07 FOGGIA

Anche quest'anno, con emozione, Arcigay Salento partecipa al Puglia Pride, facendo parte delle associazioni fondatrici del Coordinamento Puglia Pride. L'anno scorso, infatti, proprio per il 28 giugno, Arcigay Salento ha curato l'organizzazione, l'espletazione e la sensibilizzazione della Parata Finale del Puglia Pride a Lecce, degli eventi di sensibilizzazione precedenti e successivi alla Parata.
Ringraziamo le altre associazioni del territorio leccesi e non, facenti parte del Coordinamento, dell'aiuto, supporto e sostegno fornito affinché Arcigay Salento, a pochi mesi dalla nascita, riuscisse a creare il magnifico evento che è stato a Lecce il 28 giugno del 2014.
Quest'anno tocca a Foggia, il 4 luglio.
Per quanto riguarda la Pride Week, la nostra Associazione ha presentato già l'evento che verrà fatto il 28 giugno 2015, ad un anno esatto dalla Parata, a Lecce.

PUGLIA PRIDE - 28/06 LECCE - 4/07 FOGGIA

Si tratta di un evento cerimoniale che comprende il passaggio del logo del Puglia Pride, dalle mani di Lecce a quelle di Foggia.
Il logo, creato da Biondo, artista dell'associazione Arci Club Gallery è formato da tanti pezzi quante le provincie pugliesi, che verrà montato durante la cerimonia.
Dopo questa cerimonia, che sarà un vero e proprio flashmob, si potranno consultare i banchetti informativi delle varie provincie.
La location sarà la villa comunale di Lecce, di fronte alla Prefettura, il 28 giugno.
Ovviamente, prima del 28 giugno, saranno tanti gli eventi di sensibilizzazione che Arcigay Salento organizzerà per il Coordinamento Puglia Pride, in collaborazione - tra gli altri - di Arci Lecce e i suoi circoli, Livello 11/8, Led Bar e altre realtà e istituzioni.
Ulteriori dettagli verranno forniti nel mese di giugno.

Grazie mille per la lettura!
Ci vediamo il mese prossimo!

LA RIVISTA